

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2401)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 dicembre 1962 (V. Stampato n. 1562)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 1962*

Istituzione di Corti d'onore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque si ritenga offeso nella reputazione da notizie, articoli o apprezzamenti apparsi su di una pubblicazione periodica o non periodica, anche se clandestina, può chiederne riparazione alla Corte d'onore.

La facoltà di cui al comma precedente non può essere esercitata, se assieme ai fatti ritenuti offensivi della reputazione ne ricorrono altri costituenti reati perseguibili di ufficio.

Art. 2.

Chi intenda deferire alla Corte d'onore l'accertamento sulla ingiustizia dell'offesa o della insussistenza del fatto addebitato deve, nel termine per proporre querela o, se questa è stata già proposta, prima che sia pro-

nunciata sentenza in primo grado, darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del luogo di sua residenza, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, contenente la designazione del proprio rappresentante scelto a norma dell'articolo 4. Se trattasi di pubblicazione periodica, ove l'offeso non abbia limitato al solo autore lo accertamento, questo deve estendersi anche nei confronti del direttore o del vice-direttore responsabile.

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti deve immediatamente identificare l'autore dello scritto ritenuto offensivo, e se trattasi di stampa non periodica l'editore, ove l'autore sia ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, ove l'editore sia ignoto o non imputabile, e dargli comunicazione dell'atto notificato. L'autore e il direttore o vice-direttore responsabile, nel caso di stampa periodica, o l'autore, l'editore o stampatore, nel caso di stampa non periodica, se intendono aderire alla richiesta dell'offeso, nel

termine di giorni quindici dalla data della comunicazione devono notificare all'offeso stesso la propria adesione e designare il proprio rappresentante, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 4. Se trattasi di stampa periodica, l'autore e il direttore o vice-direttore scelgono d'accordo un unico rappresentante.

Ove non sia prestata l'adesione all'invito nel termine di cui al comma precedente, questo rimane senza effetto.

Art. 3.

Se l'offeso o l'offensore è minore non emancipato o interdetto, la facoltà di ricorrere alla Corte d'onore e quella di aderire alla richiesta di cui all'articolo 2 sono esercitate dal genitore o tutore. Se trattasi di minore emancipato o di inabilitato, per lo esercizio di tale facoltà è necessaria l'assistenza del curatore.

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero vi è conflitto di interessi con il rappresentato o assistito, si fa luogo alla nomina di un curatore speciale a norma degli articoli 78 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 4.

La Corte d'onore è composta da un rappresentante della persona offesa scelta tra gli avvocati iscritti nell'albo professionale della Corte d'appello del luogo di residenza dell'offeso, e da un rappresentante dell'autore o del direttore o vice-direttore responsabile, dell'editore o dello stampatore scelto in un elenco di dieci nomi che il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, nei primi quindici giorni di ogni anno, deve comunicare al presidente della Corte d'appello.

La Corte d'onore è presieduta da un magistrato di Corte di appello designato, di volta in volta, dal presidente della Corte di appello su ricorso dei rappresentanti delle parti o di uno soltanto di essi.

Il presidente della Corte d'onore chiama una persona di sua fiducia ad assumere le funzioni di segretario.

Art. 5.

L'accordo delle parti per deferire l'accertamento alla Corte d'onore, quando sia seguito dall'accettazione dell'incarico fatta per iscritto dai componenti della stessa Corte, importa tacita rinuncia alla facoltà di proporre querela o remissione di essa, se già proposta, ed estingue ogni diritto al risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione.

L'accordo stesso importa anche, per le parti, l'accettazione delle facoltà e dei poteri attribuite alla Corte d'onore dalla presente legge.

Art. 6.

Le sedute della Corte d'onore non sono pubbliche.

I componenti della Corte sono obbligati al segreto per tutti gli atti da essi compiuti, salvo che per la decisione.

È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazioni, degli atti e documenti concernenti il procedimento, fatta eccezione per la decisione.

La Corte quando lo ritiene necessario può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni, chiedere documenti o informazioni alle pubbliche Amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di ufficio, e procedere ad altri accertamenti.

Il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire cinquemila a lire cinquantamila a favore della Cassa delle ammende. La condanna è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, sentito il trasgressore. Alla esecuzione di essa provvede il cancelliere della Corte d'appello, osservate le disposizioni dell'articolo 627 del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Il presidente della Corte d'onore, ove occorra, può determinare la somma neces-

saria per l'espletamento delle indagini che deve essere, in pari misura, anticipata dalle parti mediante deposito da eseguirsi secondo le modalità stabilite dallo stesso presidente.

Art. 8.

La Corte d'onore deve pronunciare la decisione nel termine di sessanta giorni a decorrere da quello dell'accettazione dell'incarico.

Se uno dei componenti della Corte d'onore viene a mancare per morte, malattia od altro grave impedimento, il decorso del termine di cui al comma precedente è sospeso fino alla sostituzione da effettuarsi con le modalità indicate nell'articolo 4.

Il presidente della Corte d'appello, su richiesta del presidente della Corte d'onore, può prorogare di sessanta giorni il termine previsto nel primo comma, qualora ricorrano giustificati motivi.

Art. 9.

I componenti della Corte e il segretario che violano gli obblighi stabiliti dai precedenti articoli 5 e 8 sono responsabili degli eventuali danni.

Art. 10.

La Corte con decisione motivata deve, se l'offesa risulta ingiusta o il fatto addebitato insussistente, dichiararlo espressamente e censurare l'operato dell'autore e direttore o vicedirettore responsabile o dell'editore o stampatore.

Se l'offesa risulta, invece, insussistente o il fatto addebitato provato, deve, dato atto di ciò, dichiarare che non vi è luogo a censura per la pubblicazione.

La Corte dispone che la decisione sia, entro un congruo termine, pubblicata integralmente, a spese della parte censurata, nello stesso giornale sul quale comparve la notizia, l'articolo o l'apprezzamento ritenuto lesivo della reputazione. Può disporre anche degli altri mezzi di pubblicazione, sempre a spese della parte censurata.

Se la parte censurata non provvede alla pubblicazione nel termine prescritto, vi può provvedere l'altra parte con diritto al rimborso della spesa sostenuta. Si applica il secondo comma dell'articolo 12.

Art. 11.

Contro la decisione della Corte d'onore non sono ammesse istanze di revisione.

Art. 12.

La parte censurata deve pagare ai componenti della Corte e al segretario un compenso, se ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'accettazione dell'incarico. Se con la decisione si dichiara che non vi è luogo a censura per la pubblicazione, il compenso è dovuto dall'istante. La parte censurata o lo istante deve inoltre rimborsare all'altra parte le somme versate a norma dell'articolo 7.

Alla determinazione della misura del compenso e delle somme da rimborsare provvede il presidente della Corte d'appello con provvedimento che costituisce titolo esecutivo.

Art. 13.

Se l'offeso o l'offensore muoia prima che intervenga la decisione, gli eredi possono chiedere che il procedimento davanti alla Corte d'onore prosegua.

Art. 14.

Per le diffamazioni commesse col mezzo della stampa prima dell'entrata in vigore della presente legge può adirsi la Corte di onore anche se sia intervenuta sentenza in primo grado, purchè non passata in cosa giudicata.

Art. 15.

Per la prima applicazione della presente legge, l'elenco previsto nel primo comma dell'articolo 4 deve essere formato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti entro un mese dalla pubblicazione della legge stessa.